

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

La parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso in data 2 gennaio 1987, lamenta che l'intermediario si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto alle condizioni riportate a tergo del buono. In particolare, ritiene che illegittimamente non gli siano stati riconosciuti gli incrementi di valore indicati sul retro del buono per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione del buono e la sua scadenza e, pertanto, con ricorso presentato in data 25 novembre 2019, preceduto dal reclamo, chiede il riconoscimento dei suddetti rendimenti.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, deduce che il buono della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente è stato emesso nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 il quale richiedeva l'apposizione del timbro contenente la sola indicazioni dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche la correzione dell'importo bimestrale da corrispondere per il periodo successivo al ventesimo anno.



## DIRITTO

Il ricorso, con cui si chiede il rimborso di un buono fruttifero postale sottoscritto dalla parte ricorrente facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente con riguardo al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Al riguardo si deve ricordare che la questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007) il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, venendo alla questione sottesa al ricorso portato all'attenzione di questo Collegio, con riferimento al buono di cui è titolare la parte ricorrente, emesso in data 2 gennaio 1987, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, si deve ritenere che l'intermediario resistente non abbia diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo per la parte relativa al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, con la conseguenza che per il periodo in questione il sottoscrittore ha diritto ai rendimenti contrattualmente convenuti e descritti sul titolo stesso. In particolare, deve essere riconosciuto a vantaggio della parte ricorrente dal ventunesimo al trentesimo anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (*“L. \*\*\* per ogni successivo*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*bimestre...*”), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all’emissione che abbiano legittimamente modificato siffatte condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699 del 2015, 5108 del 2015 e 475 del 2013; v. anche Coll. Roma, n. 226 del 2013).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA